



Fondazione  
**ARENA DI VERONA®**

---

## **VERBALE DI ACCORDO**

### **TRA**

Le OO.SS Segreterie Provinciali SLC-CGIL Paolo Seghi, UILCOM-UIL Ivano Zampolli, FISTEL-CISL Nicola Burato, FIALS CISAL Dario Carbone unitamente alle R.S.U (di seguito Parti Sindacali)

### **E**

LA FONDAZIONE ARENA DI VERONA rappresentata dal Commissario Straordinario Carlo Fuortes (di seguito Azienda)

Premesso che:

- Con decreto ministeriale n. 205 del 15.4.2016 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ritenuta grave la situazione economico-finanziaria dell'Azienda e tale da pregiudicare l'interesse pubblico istituzionale della realizzazione della imminente stagione areniana 2016, ha decretato il commissariamento straordinario e contestualmente lo scioglimento del Consiglio di Indirizzo, dell'incarico del Sovrintendente e del Direttore Artistico;
- Il mandato del Commissario Straordinario è in particolare quello di assicurare il regolare svolgimento della stagione areniana 2016 e di verificare alla luce dell'effettivo stato economico-finanziario e patrimoniale della Fondazione, la sussistenza delle condizioni per aderire al percorso di risanamento di cui all'art.11 legge 112/2013 entro il termine inderogabile del 30 giugno 2016 e ciò alla luce dell'art.1 comma 356 legge 208/2015;
- le Parti Sindacali e l'Azienda hanno espletato la procedura di Informativa aziendale di cui all'art. 38 CCNL, avente per oggetto l'adesione all' art. 11 comma 1 della legge 112/2013 in virtù della legge di stabilità 208/2015, con illustrazione in particolare dei punti di cui alla lettera c) f) g) della richiamata normativa;
- l'Azienda ha illustrato alle Parti Sindacali le proiezioni finanziarie inserite nel Piano di Risanamento per il triennio 2016-2017-2018 con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio economico e finanziario dei bilanci dell'Azienda (all.doc.n.1);
- L'Azienda ha comunicato alle Parti Sindacali che, tra gli interventi strutturali legati alla riduzione del costo del personale, è necessario raggiungere l'obiettivo di 4M euro quale elemento economico certo e consolidato indispensabile per garantire il risanamento e l'adesione al Fondo di Rotazione di cui alla legge 112/2013 (all.doc.2);
- il presente accordo viene sottoscritto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 comma 1 legge 112/2013 e artt. 29 e ss di cui al dlgs n. 148/2015 tenuto conto della volontà delle Parti di accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di Rotazione nonché alle prestazioni economiche del Fondo Integrativo di Solidarietà, anche al fine di garantire la necessaria certezza del raggiungimento dell'obiettivo inderogabile di risanamento ed i relativi trattamenti di integrazione salariale;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**Art. 1.** Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

**Art. 2.** Le Parti, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare quanto più possibile la stabilità del posto di lavoro, riducendo la dichiarazione di esuberi, convengono sulla prioritarietà ed indifferibilità di implementare forme flessibili di gestione dell'organizzazione, con la conseguente previsione della sospensione temporanea dell'attività produttiva per un limite temporale pari a 53 gg all'anno e conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro. Tutto ciò nell'ottica:

- di armonizzare la realtà organizzativa aziendale con la situazione di crisi economico-finanziaria in premessa descritta e con le effettive esigenze produttive e di servizio;
- di realizzare l'indispensabile risanamento di bilancio, evitando la liquidazione della Fondazione: le azioni strutturali dovranno complessivamente garantire l'equilibrio strutturale di bilancio, attraverso la riduzione del costo complessivo del personale pari a 4M€, raggiungibile tramite le azioni inderogabili di cui all'art. 11 comma 1 lettera c) f) e g) legge 112/2013.

**Art. 3.** Per le finalità indicate in premessa e dianzi richiamate *sub 2*, le Parti concordano di attuare, per il periodo 2016-2017-2018, le seguenti azioni strutturali:

- a) sospensione dell'intera attività produttiva della Fondazione, con conseguente chiusura collettiva della stessa, per un periodo di 2 mesi - corrispondenti a 53 giorni lavorativi - per ciascun anno "mobile", a decorrere dal 1° ottobre 2016 fino al 31.12.2018;
- b) detta sospensione riguarderà tutto il personale occupato, con eccezione delle figure professionali addette a garantire le attività minime indispensabili per il prosieguo dell'attività amministrativa, commerciale e la tutela del patrimonio. Per tali risorse, la riduzione oraria opererà con le modalità che le Parti individueranno specificatamente e unitamente al singolo lavoratore a seconda delle esigenze tecnico organizzative del momento, fermo restando che anche a tali risorse verrà comunque applicata una riduzione pari a 53 giornate complessive.

Il totale delle risorse coinvolte, nonché il relativo elenco nominativo, è sottoscritto contestualmente al presente accordo e verrà aggiornato in base alla naturale evoluzione dell'organico aziendale di riferimento tempo per tempo vigente.

**Art. 4.** Le Parti si danno - per quanto occorra - atto che, in relazione alle riduzioni dell'orario di lavoro previste dal presente, gli istituti legali e contrattuali indiretti e differiti saranno riproporzionati all'effettiva prestazione resa.

**Art. 5.** In relazione alla concordata riduzione dell'orario di lavoro, la Fondazione si impegna ad attivare le procedure, da rinnovarsi annualmente, per accedere alle prestazioni economiche del Fondo integrativo di solidarietà, di cui agli artt. 29 e segg. D.Lgs. n. 148/2015.

**Art. 5.1.** Resta comunque ferma la possibilità per la Fondazione di ricorrere nel periodo da aprile a settembre all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per risorse da impiegare nel festival, trattandosi di assunzioni motivate da contingenti esigenze stagionali.

**Art. 5.2.** La Fondazione procederà a versare il contributo del 4% sull'intero ammontare complessivo di riduzione salariale.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

**Art. 6.** A far data dalla sottoscrizione e approvazione del Piano di Risanamento, decadranno i -periodi di fruizione di ferie collettive e/o individuali precedentemente autorizzati dalla Fondazione, a fronte della previsione di concentrare le medesime per lo più nel mese di settembre.

**Art. 7.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L. n. 91/2013, convertito in L. n. 112/2013, comma 1, lett. g), si concorda la cessazione dell'efficacia del contratto integrativo aziendale a far data dal 30 settembre 2016.

**Art. 7.1.** Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi quanto prima per avviare la rinegoziazione di un nuovo contratto integrativo aziendale compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano di risanamento, concordando sin d'ora che con efficacia immediata :

- a) il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato impone che detto strumento resti strettamente connesso alle sopravvenute esigenze di carenza di organico e/o tecniche-organizzative, con conseguente abolizione di qualsiasi clausola pregressa che abbia garantito la stipulazione di contratti full time e/o di durata temporale superiore al reale fabbisogno delle esigenze di produzione;
- b) l'erogazione dei premi di risultato sia subordinata al raggiungimento degli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario ed il Conto Economico dovrà risultare comunque in pareggio;

**Art. 8.** Rideterminazione della pianta organica di fatto esistente al 31.12.2015 con riduzione delle risorse appartenenti all'area tecnico amministrativa tramite la ricognizione del personale individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 comma 1 lettera c) e comma 13 legge 112/2013 nell'arco del triennio 2016-2017-2018, in possesso dei requisiti pensionistici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 comma 11 DL 112/2008, oltre all'utilizzo del collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo di età di tutte le risorse anche appartenenti all'area artistica secondo la normativa vigente tempo per tempo.

**Art. 8.1.** Le Parti confermano l'utilizzo delle azioni legate al collocamento a riposo e del prepensionamento delle risorse che risultano essere, tramite certificazione INPS, in possesso dei requisiti pensionistici nel rispetto di quanto previsto dalla legge 112/2013 e dalle circolari INPS vigenti tempo per tempo.

**Art. 8.2.** L'Azienda, a fronte di una prima valutazione e ricognizione delle posizioni individuali, ritiene di non dover ricorrere alla procedura di mobilità di cui all'art. 223/1991 del personale appartenente all'area tecnico amministrativa e del ricorso al ricollocamento presso Ales S.p.A.

**Art. 9.** Cessazione dell'attività del corpo di ballo stabile: le parti concordano di procedere, nelle forme e con le modalità di legge, a dar corso alla cessazione dell'attività del corpo di ballo stabile. A tal fine, prima di avviare la procedura di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/91, la Fondazione si impegna a dar corso ad una campagna di incentivazione all'esodo del personale interessato, anche attraverso forme di accompagnamento al raggiungimento della finestra pensionistica.

**Art. 10.** Ristrutturazione e riduzione del management dell'Azienda con inserimento di una nuova politica di sviluppo meritocratico e di responsabilità individuale legata al raggiungimento di obiettivi vincolati dal Piano di risanamento.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

**Art. 11.** L'azienda si impegna a porre in essere ogni azione volta alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse interinali nel rispetto delle professionalità ed infungibilità delle mansioni stesse e delle funzioni specifiche, previa verifica e ricorso alle professionalità esistenti nell'ambito dell'attuale personale dipendente a tempo indeterminato.

**Art. 12.** Le Parti concordano che il contratto di lavoro a tempo determinato sarà strettamente connesso alle reali esigenze di carenza di organico e/o tecnico-organizzative, fermo restando l'impiego e utilizzo del personale "a disposizione" che ne abbia obblighi e mansioni afferenti.

**Art. 13.** Al fine di valorizzare le risorse umane quanto alle esigenze della Azienda per una migliore programmazione delle proprie necessità organizzative, le Parti concordano sulla opportunità di favorire la mobilità interna professionale nel rispetto della fungibilità delle mansioni e degli inquadramenti professionali anche tramite l'utilizzo della flessibilità delle mansioni sul personale tecnico.

**Art. 14.** Le Parti convengono che il raggiungimento dell'obiettivo inderogabile fissato dalle Parti in -4M€ nei termini previsti dal Piano di Risanamento è condizione essenziale per accedere al Fondo di Rotazione di cui alla legge 112/2013 e garantire il raggiungimento, la tenuta ed il consolidamento del pareggio di bilancio entro l'arco del piano triennale di risanamento.

**Art. 15.** Le Parti si danno atto della necessità di verificare congiuntamente le tendenze e gli andamenti complessivi di carattere produttivo ed economico della Fondazione, al fine di valutare la possibile implementazione di azioni correttive. A tale scopo sarà formalizzato un ambito di confronto strutturato, con modalità di funzionamento e periodicità trimestrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Verona \_\_\_\_\_

Le OO.SS